

Segreteria Generale
Giustizia Federale
Prot. AP/mle
Roma, 11/3/2025



Società Cosenza Pallanuoto
Francesco Palermo
Claudio Albino
Alessandro Narcisi
c/o Avv. Andrea Borsani
Mail pec: avv.andreaborsani@pec.giuffre.it

E, per conoscenza,


Giudice Sportivo Regionale Calabria FIN
C.R. Calabria FIN
Settori Interessati FIN

OGGETTO: decisione Corte Federale Appello n. 12/2025 – Ricorso Cosenza Pallanuoto - Francesco Palermo - Claudio Albino - Alessandro Narcisi prot. 515-2025

Con la presente si invia in allegato il dispositivo della decisione in oggetto adottata in data odierna.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza



All.to descritto



CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 12/2025

Ricorso: COSENZA PALLANUOTO - PALERMO FRANCESCO – ALBINO CLAUDIO - NARCISI ALESSANDRO (prot. 9055-2025) vs decisione G.S.R. Calabria 6.3.2025

La Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

riunitasi in data 11/3/2025 per l'esame del ricorso presentato dalla Società Cosenza Pallanuoto, dal tecnico Francesco Palermo e dagli atleti Claudio Albino e Alessandro Narcisi avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo Regionale Calabria del 6/3/25 riferita al Concentramento PN Allievi del 2 marzo tra Cosenza Pn e Sport Project;

DELIBERA

di dichiarare inammissibili i ricorsi per le posizioni degli atleti Narcisi e Albino e la sanzione automatica dell'ammenda di euro 200 a carico della Società, rigetta nel resto; si dispone incameramento della tassa versata. Si notificchi agli interessati con riserva di notifica delle motivazioni a termini di Regolamento.

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente